

INTRODUZIONE

Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, più o meno grave, all'ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.

Lo Stato è intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici e garantire allo stesso tempo una qualche tutela giuridica agli interessi ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime di tali atti.

PROVVEDIMENTI NORMATIVI

Con la legge 3 agosto 2004 n._206 e successive modificazioni, il legislatore ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.

L'Inps, a sua volta, con le circolari n. 113 del 2005 e n. 94 del 2007, sostituite dalla 122 del 24 ottobre 2007, ha fornito precisazioni sull'applicazione della legge 3 agosto 2004 n._206, e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007.

La Direttiva ha inteso fornire la corretta interpretazione di alcuni punti della legge che avevano suscitato perplessità nelle amministrazioni e l'Istituto l'ha fatta propria integrandola con le novità introdotte dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro nella nota del 23 ottobre 2007.

Infine la legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008 articolo 1, comma 105), recepita dall'Istituto con circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all'articolo 5, comma 4, della suddetta legge 3 agosto 2004, n. 206 (msg. n. 002413 del 3/2/2009)

DESTINATARI dei benefici elargiti dal Ministero dell'Interno

Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:

- ❖ i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
- ❖ i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
- ❖ le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta banda della Uno bianca;
- ❖ le vittime della criminalità organizzata, le vittime del dovere e i sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento delle loro funzioni;
- ❖ i cittadini incorsi in azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- ❖ i familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, della criminalità organizzata e del dovere

A favore di queste categorie e dei loro familiari sono concessi:

benefici economici

- ❖ speciale elargizione, nella misura massima di euro 200.000,00;
- ❖ assegno vitalizio non reversibile esente da IRPEF;

benefici non economici

- ❖ esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- ❖ collocamento obbligatorio con precedenza e preferenza a parità di titoli;
- ❖ riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica;
- ❖ agevolazioni in ambito pensionistico.

DESTINATARI dei benefici pensionistici

Destinatari:

- ❖ a) i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/09/2004);
- ❖ **b) i superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (Congo) (benefici pensionistici 1° aprile 2006)**
- ❖ c) i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all'estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1°/1/2008)
- ❖ d) le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta banda della Uno bianca (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
- ❖ e) vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico (articolo 34, comma 3, lett. a) della legge n.222 del 2007; benefici pensionistici dal 1°/09/2004)
- ❖ f) il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta (benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
- ❖ g) in assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima ferita e/o deceduta ((benefici pensionistici dal 1°/1/2007);
- ❖ h) il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento dell'evento (benefici art. 2 della legge n. 206 del 2004. decorrenza 1°/09/2004)

Tali benefici devono essere attribuiti anche ai soggetti già pensionati.

I trattamenti pensionistici riconosciuti nell'applicazione di tale normativa non sono imponibili ai fini Irpef per l'intera somma; tale criterio si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette.

Le pensioni di reversibilità o indirette sono poste in pagamento per un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità, in caso di decesso della vittima al momento dell'evento terroristico o dell'azione criminosa compiuta sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolta a soggetti indeterminati e posta in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in caso di decesso della vittima portatrice di invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa che abbia . proseguito l'attività lavorativa e abbia raggiunto l'anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento

In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l'importo totale della pensione diretta.

RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Coloro che subiscono un'invaldità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta al momento dell'evento beneficiano dell'incremento sulle pensioni dirette previsto dall'articolo dall'art 34, c.3, della L. 222/2007, che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo. Secondo quanto statuito dalla disposizione da ultimo citata la retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5% (circ. 98 dell' 11 novembre 2008). **Tale modalità di determinazione della pensione produce i suoi effetti dal 1° settembre 2004.**

AUMENTO FIGURATIVO DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, nonché il coniuge (anche se divorziato dopo l'evento) ed i figli (anche maggiorenni) e, in mancanza, i genitori.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 ha, inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari delle vittime, stabilendo che non è rilevante se essi stiano svolgendo o meno un'attività lavorativa, poiché il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria. Se, invece, gli aventi diritto sono già in pensione, dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento nei loro confronti.

L'Inps ha stabilito che la maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione e che- per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista- l'aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

L'INPS ha altresì chiarito (circ. 98 dell' 11 novembre 2008-p.4.1) che:

- ❖ Se per effetto dell'attribuzione della maggiorazione di 10 anni il pensionato raggiunge l'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la pensione dovrà essere ricalcolata applicando il sistema retributivo, in luogo del sistema di calcolo misto adottato al momento della prima liquidazione della pensione;
- ❖ nel caso in cui il soggetto faccia valere contribuzione presso le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi e presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e la pensione venga liquidata in una gestione speciale, la maggiorazione va attribuita nella gestione in cui il beneficiario ha contribuito da ultimo;
- ❖ che nell'ambito della medesima gestione l'attribuzione della maggiorazione deve sempre avvenire sulla quota di pensione con la retribuzione media settimanale più alta;
- ❖ che la maggiorazione dei dieci anni deve essere attribuita anche nei casi in cui l'importo a calcolo della pensione integrata al trattamento minimo rimanga inferiore al predetto trattamento minimo dopo la ricostituzione. In questi casi la pensione continuerà ad essere corrisposta nell'importo integrato al trattamento minimo fino al suo superamento per effetto del regime di perequazione previsto dall'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 sull'importo a calcolo determinato in base alle norme in materia di benefici di cui alla citata legge.

INVALIDI PERMANENTI PARI O SUPERIORI ALL'80%

A coloro che hanno riportato un'invalidità pari o superiore all'80% viene riconosciuto il **diritto immediato** ad una pensione diretta, che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell'interessato e decorre dal mese successivo all'evento terroristico subito.

La pensione dovrà essere **calcolata** utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p.3.2).

La pensione ai superstiti, invece, viene posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità e, in presenza di più contitolari, non può essere superato l'importo totale della pensione diretta.

INVALIDI PERMANENTI NON INFERIORI AL 25%

Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo pari esattamente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell'art.2 della legge n.336 del 1970 (circolare n.122 del 24 ottobre 2007-p.3e p.6).

ATTRIBUZIONE DELLA DOPPIA ANNUALITÀ

L'art. 5 comma 4 della legge 206/2004, attribuisce, in caso di decesso delle vittime come individuate dall'articolo 5, comma 3, della più volte citata legge n. 206 del 2004, ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti un trattamento di doppia annualità del trattamento ai superstiti.

Tenuto conto che nei casi in cui l'Istituto eroga la pensione ai superstiti, ad esso compete anche l'erogazione della doppia annualità (v. messaggio n. 40933 del 15 dicembre 2005), si rammenta che in caso di decesso dei soggetti individuati nell'articolo 5, comma 3, della più volte citata legge n. 206 del 2004, la doppia annualità compete sia ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sia ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta (cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 e circolare n. 122 del 2007).

L'importo spettante a favore dei superstiti delle vittime è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo, come precisato al punto 7 della circolare n. 122 del 2007, è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.

Il comma 105 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, ai superstiti aventi diritto alla pensione di ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, il diritto alla doppia annualità di cui all'articolo 5, comma 4, della suddetta legge 3 agosto 2004, n. 206

Relativamente ai soggetti superstiti delle vittime della criminalità organizzata delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, si fa presente che in tali fattispecie qualora l'evento si è verificato prima dell'11.12.1998, l'importo da prendere a base per la liquidazione delle due annualità di cui alla legge n.

407 del 1998 e DPR n. 510 del 1999 è l'importo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, corrisposto alla data dell'11.12.1998 (articolo 15, comma 3, del DPR n. 510 del 1999).

Per gli eventi verificatisi successivamente alla data dell'11.12.1998, l'importo è pari a quello determinato all'atto del decesso del dante causa.

L'attribuzione della doppia annualità compete ai superstiti aventi diritto alla pensione ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali secondo le quote di reversibilità stabilite per ognuno dall'articolo 22 della legge n. 903 del 1965.

Per l'attribuzione del beneficio ai soggetti in argomento, dovrà essere acquisita la certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui gli interessati devono presentare apposita domanda rilasciata ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.

Chiara intento del legislatore è quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime di eventi terroristici accaduti nel passato, e ai loro familiari. Pertanto il beneficio va concesso anche a coloro che- pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima- hanno perso alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 tale titolarità (circolare n. 122 del 24 ottobre 2007).

CLAUSOLA D'ORO

L'art. 7 della legge n.206 del 2004 prevede l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività , che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.

La clausola d'oro deve essere applicata sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell'evento terroristico e -al suo decesso- sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari.

ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI

Il riconoscimento dell'infermità, nonché il nesso causale con l'evento terroristico, ai fini dell'attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dall'Ufficio Territoriale del Governo, cui l'interessato deve presentare apposita domanda presso:

- ❖ la Prefettura della Provincia in cui si è verificato l'evento;
- ❖ la Prefettura della Provincia di residenza;
- ❖ il Consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all'estero.

Il Prefetto o il Console, acquisiti gli elementi necessari per la valutazione del caso (informative, rapporti, atti processuali, verbali delle Commissioni mediche competenti per l'accertamento della invalidità subita) e verificata la sussistenza dei requisiti, emana un decreto di concessione o di diniego dei benefici richiesti.

La certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell'invalidità.

In considerazione della particolarità dei casi in esame, si ritiene idonea a produrre gli effetti di legge anche la

certificazione che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, né la patologia invalidante.

La domanda di pensione o di ricostituzione dovrà essere corredata da detta certificazione. Non deve comunque essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l'applicazione della normativa in parola.

Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovranno presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l'evento terroristico subito dal congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l'evento.

I genitori della vittima dell'evento terroristico, al fine di ottenere i benefici in argomento, dovranno documentare che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell'evento terroristico, mediante presentazione di certificato di stato di famiglia della vittima o dichiarazione sostitutiva.

DECORRENZA DEI BENEFICI

Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n.206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.

A favore dei soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.

Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 3 della legge citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).

Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all'80 %, **non ancora pensionati**, il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all'evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi solo dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007 (circ. 122/2007 p.10).

Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all'80 %, **già pensionati** alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n.206, dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione e l'attribuzione degli arretrati partirà dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2008 la pensione dovrà essere liquidata o riliquidata in misura pari all'ultima retribuzione percepita, incrementata del 7,5% (circolare n. 98 dell' 11 novembre 2008-p. 3.2).

I benefici economici spettanti ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio di Kindu (Congo) decorrono dal 1° aprile 2006. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva(circ. 98 dell' 11 novembre 2008 -p.3.3).

I benefici spettanti alle vittime della strage di Ustica nonché alle vittime dei delitti della banda della Uno bianca ed ai loro superstiti decorrono dal 1° gennaio 2007 (Finanziaria 2007).

Dalla stessa data produce effetto anche l'attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli o, in mancanza, ai genitori della vittima.

Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° gennaio 2007.

I benefici pensionistici alle vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico decorrono dal 1° gennaio 2008.

L'attribuzione della doppia annualità della pensione ai superstiti di vittime della criminalità organizzata, di vittime del dovere, dei sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento delle loro funzioni decorre dal 1° gennaio 2008 (Finanziaria 2008).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Ministero dell'Interno è competente all'erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, ai lavoratori dipendenti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall'INPS e dell'indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata.

Pertanto gli interessati dovranno presentare domanda al predetto Dicastero (msg.14190 del 23/06/2009).